

Centro Interuniversitario per gli Studi sull'Etica (C.I.S.E.)

Art. 1. È istituito presso l'Università "Ca' Foscari" di Venezia il Centro Interuniversitario per gli Studi sull'Etica (C.I.S.E.). La sede del Centro è ubicata presso il Dipartimento di Filosofia e Teoria delle Scienze, Palazzo Nani Mocenigo, Dorsoduro 960 - 30123 Venezia. Il Centro ha lo scopo di promuovere l'elaborazione scientifica delle questioni di etica, sia riguardo ai temi fondamentali, propri della disciplina (etica generale), sia riguardo alle determinazioni particolari di questa (etica applicata), specialmente attraverso la collaborazione con altri campi disciplinari.

A tal fine il Centro svolge attività di ricerca e documentazione, cura la pubblicazione dei risultati ottenuti, organizza seminari di studio, convegni e corsi di formazione.

Art. 2. Al Centro aderiscono l'Università di Catania, l'Università di Macerata, l'Università Statale di Milano, l'Università Cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, l'Università di Napoli e l'Università di Padova, con modalità definite in apposita convenzione stipulata con l'Università "Ca' Foscari" di Venezia.

La convenzione ha la durata di tre anni e si intende tacitamente rinnovata, al suo scadere, per lo stesso periodo, salvo esplicita indicazione contraria da parte dell'Università interessata.

Al Centro potranno aderire altre Università, previa approvazione del Consiglio Direttivo del Centro.

Art. 3. Sono organi del Centro:

- il Consiglio Direttivo;
- il Direttore;
- il Comitato di Consulenza Scientifica.

Il segretario amministrativo è nominato dal Rettore dell'Università "Ca' Foscari" di Venezia e cura la gestione amministrativa e contabile del Centro.

Art. 4. Il Consiglio direttivo è nominato con decreto del Rettore dell'Università "Ca' Foscari" di Venezia, dura in carica tre anni accademici ed è composto:

- dal Direttore, che lo presiede;
- dai professori di ruolo designati dalle Università convenzionate, ogni Università convenzionata può designare un solo professore, scegliendolo tra i propri professori di ruolo, titolari di una delle discipline del raggruppamento concorsuale che ha per prima disciplina: Filosofia Morale;
- dal sostituto del Direttore, con voto consultivo, qualora esso non sia stato scelto tra i professori di ruolo di cui sopra;
- dal Segretario amministrativo, senza diritto di voto, che adempie alle funzioni di segretario.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Direttore del Centro, che lo presiede, almeno una volta all'anno, o comunque su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio direttivo delibera intorno ai programmi scientifici del Centro e intorno alla destinazione delle risorse disponibili.

Art. 5. Il Direttore del Centro è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno, è nominato con decreto del Rettore dell'Università "Ca' Foscari" di Venezia e dura in carica tre anni accademici.

Il Direttore:

- convoca e presiede il Consiglio direttivo;
- convoca e presiede il Comitato scientifico di consulenza;
- cura l'attuazione dei programmi e l'organizzazione dell'attività del Centro, secondo i deliberati del Consiglio direttivo;
- è responsabile della gestione amministrativa del Centro e dell'applicazione del regolamento interno ed è soggetto alle stesse norme di legge e di regolamento previste per i Direttori di Dipartimento;
- designa un sostituto, scelto tra i componenti del Consiglio direttivo o del Comitato scientifico di consulenza, che ne faccia le funzioni in caso di assenza o di impedimento.

Art. 6. Il Comitato di consulenza scientifica è composto:

- da professori universitari di ruolo e da studiosi, anche stranieri, altamente qualificati per competenze particolari, invitati dal Consiglio direttivo;
- da rappresentanti di enti interessati all'attività del Centro, sempre su invito del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo può revocare l'invito.

Il Comitato di consulenza scientifica è convocato dal Direttore, che lo presiede, su richiesta del Consiglio direttivo.

Il Comitato collabora, con pareri e proposte, alla definizione dell'attività del Centro.

Art. 7. Al personale che svolge attività di ricerca presso il Centro potrà provvedersi, su proposta del Consiglio direttivo, mediante:

- assegnazione di personale docente messo a disposizione (con consenso degli interessati), anche a tempo definito, dalle Università aderenti, secondo le modalità previste dall'art. 17, I° comma, e dall'art. 91, III° comma, del D.P.R. n. 382 dell' 11 .07. 1980, e nelle altre forme assegnazione di personale docente messo a disposizione (con consenso degli interessati), anche a tempo definito, dalle Università aderenti, secondo le modalità previste dall'art. 17, I° comma, e dall'art. 91, III° comma, del D.P.R. n. 382 dell' 11 .07. 1 980, e nelle altre forme previste dalla vigente normativa;
- comandi di professori di ruolo di Istituti di istruzione secondaria previsti dall'art. 14 della legge n. 270 del 20.05.1982;
- utilizzazione temporanea di professori di Università straniere in base all'art. 97 del R.D. n. 1592 del 31.8.1933;
- aggregazione di liberi docenti prevista dall'art. 23 del R.D. n. 674 del 6.4.1924;
- comandi di personale di ruolo nell'amministrazione dello Stato e presso altri enti pubblici e privati;
- utilizzazione dei ricercatori assegnati o distaccati dalle Università aderenti al Centro dal C.N.R. o da altri enti italiani o stranieri;
- collaborazione di dottorandi di ricerca e borsisti.

Art. 8. Le Università aderenti, ovvero i Dipartimento interessati, nei termini della convenzione che verrà stipulata, potranno:

- erogare al Centro contributi ordinari e straordinari;
- distaccare al Centro personale docente, ricercatori, personale tecnico-amministrativo, previo consenso, secondo quanto previsto dall'art. 91, III° comma, del D.P.R. n. 382 del 1 1 .7.1980;
- mettere a disposizione locali e attrezzature.
- Art. 9. Il Centro può stabilire, per lo svolgimento dei suoi compiti, forme di collaborazione, anche attraverso apposite convenzioni, con organismi pubblici e privati, italiani o stranieri, e con singoli studiosi, ritenuti particolarmente qualificati.

Art. 10. I mezzi del funzionamento del Centro sono costituiti da:

- stanziamenti dei Dipartimenti interessati e contributi ordinari e straordinari di funzionamento ad esso direttamente assegnati dall'Università "Ca' Foscari" di Venezia, dalle Università aderenti, dal Ministero dell'Università e delle Ricerca Scientifica e Tecnologica, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- proventi relativi a contratti e convenzioni stipulati con il C.N.R. o con altri enti pubblici o privati;
- eventuali prestazioni per conto terzi;
- contributi di ricerca di cui al combinato disposto dagli artt. 65 e 91,11° comma, del D.P.R 382 del 11.7.1980;
- sovvenzioni disposte da enti pubblici e privati.

Art. 11. Per le modalità di gestione amministrativa e contabile e per le attribuzioni degli organi in materia si applicano le norme di cui al titolo V del D.P.R. n. 371 del 4.3.1982.

Art. 12. Le modifiche al presente statuto sono proposte dal Consiglio direttivo del Centro a maggioranza assoluta e sono emanate con decreto del Rettore dell'Università di Venezia.

Art. 13. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme generali dell'ordinamento universitario.